

*Voce della Commissione.* Speriamo di sì: quello di procedura.

CALISSANO. Io ve lo auguro anche perchè così rimarrete a lungo a quel posto. (*Interruzione del guardasigilli*).

E ve lo auguro perchè sebbene sia ancora breve la vostra permanenza a quel posto avete già dato prova e in questo come anche nella lunga carriera parlamentare, di alto valore, di operosità seria, d'intelligenza perspicua e pratica, di tutto ciò che è validissimo aiuto alle vostre importanti e altissime funzioni. Ma un altro augurio più modesto voglio farvi ugualmente sincero.

Venite sovente alla Camera a presentare delle leggi come questa. Farete opera saggia ed utile poichè mentre lunga è l'attesa delle grandi riforme ci troviamo invece ogni giorno a contatto con delle strane disposizioni che sembrano lanciate da secoli lontani nella vita moderna la quale incessante si trasforma per nuove esigenze e richiede nuovi sistemi, nuove garanzie, nuovi congegni, nuovi mezzi, perchè son diversi e nuovi i criteri. Possiate firmare il nuovo codice di procedura penale, ma io mi appagherò ed anzi io mi sentirò nella gloria altissima con voi, se con voi potrò, come deputato, votare delle altre leggi come questa, piccola di mole ma di larghi e benefici effetti sociali! E l'onorevole amico Lucchini più non si lagni che non splenda in quest'aula il bel sole pomeridiano sulla discussione di leggi come questa, e si appaghi lui pure della pallida, quieta luce delle sedute mattutine, se essa illumina delle felici e buone ispirazioni come buona e felice è l'ispirazione di questa legge. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Avrebbe ora diritto di parlare l'onorevole Cimorelli, ma egli cede il turno all'onorevole Gianturco.

GIANTURCO. Onorevoli colleghi, io mi rallegro dell'unanime consenso della Camera intorno a questo disegno di legge. A me pare, perfino, superfluo dichiarare che lo voterò con entusiasmo; poichè, salvo parziali dissensi intorno ad alcuni particolari concernenti l'organismo dell'istituto, il concetto fondamentale della legge è lo stesso di quello che io ebbi l'onore di caldeggiare nel 1900. Per quanto il mio sentimento, direi quasi, di paternità, sia, dopo tre anni, affievolito, posso, tuttavia, con entusiasmo votare un disegno di legge ispirato ai medesimi concetti.

Non m'intratterrò intorno alle ragioni fondamentali che ispirarono questo disegno di legge, poichè, nell'eccellente relazione dell'onorevole guardasigilli e nell'altra, altrettanto sobria quanto lucida e profonda, del relatore, queste ragioni sono state largamente esposte. Mi limiterò, soltanto, a notare che l'esperienza degli altri Stati, e soprattutto della Francia, la cui

legislazione penale ha tanti punti di contatto con la nostra, deve incoraggiarci a proseguire in questa via. Infatti, dalla statistica pubblicata nella relazione del ministro, appare che nel 1892, di 17,881 condanne condizionali non ne furono revocate se non 665; nel 1893, sopra 20,404, ne furono revocate 885, e nel 1900, sopra 31,427, solamente 1,917. Di guisa che è provato, da tutti questi dati di fatto, d'altronde concordanti con quelli relativi di altri paesi dove è stata introdotta la condanna condizionale, la virtù emendatrice, preventiva e repressiva, di quest'istituto.

Inoltre, se noi vogliamo trarre ammaestramento da un istituto affine, che già abbiamo nella nostra legislazione, quello della *liberazione condizionale*, vediamo che i risultati di esso sono confortanti, perchè, per esempio, di 1,219 liberazioni condizionali non ne furono revocate che 11 soltanto; il che vuol dire che la liberazione condizionale dà una grande spinta morale, costituisce un forte stimolo a non cadere nel delitto e mantenersi sulla buona via.

Questa è la ragione per cui, nonostante i dissensi non lievi, manifestati negli ultimi congressi penitenziari, circa l'utilità morale e politica di questo istituto, le legislazioni hanno seguito, invece, una via diversa, e l'istituto si è andato largamente svolgendo in tutti i paesi civili; di guisa che, salva la Germania (dove vi è molta antipatia per questo istituto, talchè quei pochi che l'accettano lo vorrebbero limitato ai minori di 18 anni, e dove il bisogno della condanna condizionale è poco sentito per il largo uso che vi si fa della grazia condizionale) si può dire che tutti i paesi civili del mondo hanno largamente sfruttato l'istituto della *condanna condizionale*.

Certo, la pratica applicazione di quest'istituto richiede da parte del magistrato penale, molta larghezza di criteri e grande sicurezza di vedute pratiche; e il collega Calissano ha perfettamente ragione nell'affermare che non debba la sospensione dell'esecuzione della condanna concedersi a tutti coloro rispetto ai quali concorrano i requisiti giuridici dell'ammissibilità della sospensione della pena. Occorre, anche, che il magistrato ricerchi se costui, per le opinioni manifestate, per i precedenti, per la condotta serbata prima, meriti davvero questo beneficio. Così il desiderio dell'onorevole Calissano è stato appagato nel disegno di legge, poichè la condizionalità della condanna è in facoltà del magistrato e non un dovere.

In Francia quest'istituto ha fatto sì che, via via, dopo che la legge Béranger è entrata nei costumi del paese, i magistrati sono stati più larghi, di anno in anno, nella sospensione